

**DECRETO 6 aprile 2006, n. 174: Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2006)

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» ed in particolare il punto r) dell'articolo 8 che concerne l'ambito della delega concessa al Governo per adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, nonche' per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» ed in particolare l'articolo 30 che reca disposizioni per l'adeguamento delle borse merci;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 marzo 2002, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante l'ufficiale inizio sperimentale delle contrattazioni attraverso strumenti informatici o per via telematica delle merci e delle derrate, nella Borsa merci telematica italiana;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g) e l), della legge 7 marzo 2003, n. 38» ed in particolare dell'articolo 14, comma 11, che dispone che con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Considerato che, completato il periodo di sperimentazione, occorre provvedere, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, cosi' come modificato dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ad emanare il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse merci italiane;

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 febbraio 2006 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 242 del 28 marzo 2006;

**A d o t t a**

**il seguente regolamento:**

## **Titolo I** **Disposizioni generali**

### **Art. 1.**

#### **Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) «Borsa merci telematica italiana»: il mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, realizzato attraverso la piattaforma telematica, accessibile da postazioni remote, che viene predisposta dalla società di gestione;

b) «Piattaforma telematica»: un'unica infrastruttura telematica a livello nazionale con più sistemi di contrattazione per la negoziazione di merci e di derrate;

c) «Società di gestione»: il soggetto che predispone, organizza e gestisce la piattaforma telematica;

d) «Deputazione nazionale»: l'organismo che ha funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci telematica italiana;

e) «Camere di commercio»: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, titolari della facoltà di istituire borse di commercio ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272;

f) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riconosciuta persona giuridica di diritto pubblico con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709 e successive modificazioni;

g) «Soggetti abilitati all'intermediazione»: i raccoglitori e gestori di ordini all'interno della Borsa merci telematica italiana;

h) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia o in altro Paese membro dell'Unione europea;

i) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

l) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

m) «Società di intermediazione mobiliare (SIM)»: l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia;

n) «Testo unico bancario (T.U. bancario)»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

o) «mercati»: i mercati telematici disciplinati dai regolamenti speciali di prodotto approvati dalla deputazione nazionale su proposta della società di gestione;

p) «Regolamento»: il presente provvedimento;

q) «Regolamenti speciali di prodotto»: disciplinari che indicano le condizioni di negoziazione telematica, le caratteristiche merceologiche del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna/ritiro e qualsiasi altro evento o fatto successivo alla conclusione del contratto che possa incidere sull'esecuzione del medesimo.

### **Art. 2.**

## **F i n a l i t a'**

1. Il presente regolamento:

a) disciplina il funzionamento della Borsa merci telematica italiana, individuando le modalita' di accesso, i soggetti abilitati all'intermediazione, le tipologie di contrattazioni telematiche e la regolamentazione dei mercati;

b) stabilisce le modalita' di vigilanza e di supporto della Borsa merci telematica italiana tramite appositi organi.

## **Titolo II**

### **Modalita' di funzionamento della Borsa merci telematica italiana**

#### **Art. 3.**

##### ***Accesso alla Borsa merci telematica italiana***

1. L'accesso alla Borsa merci telematica e' riservato esclusivamente ai soggetti abilitati all'intermediazione di cui al successivo articolo 4 per le negoziazioni tra gli operatori accreditati, secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 10.

#### **Art. 4.**

##### ***Soggetti abilitati all'intermediazione***

1. I soggetti abilitati all'intermediazione sono:

a) agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio del settore agricolo, agroalimentare ed ittico;

b) societa' di capitali costituite da: agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio del settore agricolo, agroalimentare ed ittico, organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli imprenditori di cui agli articoli 2135 e 2195 c.c., gli imprenditori della pesca, le organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le societa' cooperative e i loro consorzi delle filiere agricola, agroalimentare ed ittica;

c) imprese di investimento (S.I.M. e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento.

2. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera a), devono:

a) possedere regolare iscrizione nei ruoli formati dalle Camere di commercio;

b) essere capaci di obbligarsi;

c) non essere stati dichiarati falliti, salvo l'eventuale riabilitazione;

d) non essere stati condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprieta', ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;

e) non essere stati esclusi dalle Borse merci;

f) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei medesimi;

g) nel caso di agenti d'affari in mediazione, possedere la maggiore eta', godere dei diritti civili e politici e non esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata;

h) non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte

dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;

1) versare un deposito cauzionale infruttifero stabilito dalla Deputazione nazionale su proposta della società di gestione.

3. I Soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera b), devono:

a) possedere i requisiti di cui al Titolo II, Capo I, articolo 19, comma 1, punti c), e), f) e h) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) adottare la forma di società di capitale;

c) versare un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita dalla deputazione nazionale su proposta della società di gestione;

d) nel caso di società per azioni, possedere i requisiti di cui al Titolo II, Capo I, articolo 19, comma 1, punto g) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera c), devono possedere i requisiti di cui al Titolo II, Capo I, articolo 19 e di cui al Titolo II, Capo I, articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. I Soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), dovranno essere iscritti in un apposito elenco, tenuto dalla deputazione nazionale, e potranno indicare negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione nell'elenco.

6. I soggetti abilitati all'intermediazione devono:

a) rispettare i criteri generali previsti dal Titolo II, Capo II, articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) attenersi alle disposizioni del presente regolamento, dei regolamenti speciali di prodotto e alle disposizioni della Deputazione nazionale e della società di gestione;

c) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nel rispetto della deontologia professionale e per l'integrità dei mercati;

d) versare i corrispettivi determinati dalla società di gestione per i servizi della Borsa merci telematica italiana da essa erogati.

#### **Art. 5.**

##### ***Tipologie di contrattazioni telematiche e autorizzazioni***

1. Nella Borsa merci telematica italiana è consentita la negoziazione attraverso tre tipologie di contratti:

a) contratti a pronta consegna;

b) contratti a consegna differita nel tempo;

c) contratti a termine.

2. Sono autorizzati a generare e a negoziare i contratti a pronta consegna e i contratti a consegna differita nel tempo i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Sono autorizzati a negoziare i contratti a termine i soggetti abilitati all'intermediazione, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere e), f) e g) e comma 2, lettere f), g), h) e i) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

#### **Art. 6.**

##### ***Regolamentazione dei mercati***

1. I mercati sono disciplinati dai regolamenti speciali di prodotto, adottati dalla Deputazione nazionale su proposta della società di gestione sentiti gli operatori della filiera riuniti in appositi comitati.

**Titolo III**  
**Organi della Borsa merci telematica italiana**

**Art. 7.**

***Deputazione nazionale***

1. La Deputazione nazionale, e' nominata dal Ministro delle politiche agricole e forestali ed e' composta da sette componenti:

- a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, uno dei quali con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;
- c) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- d) tre rappresentanti designati dall'Unioncamere, in rappresentanza delle Camere di commercio, socie della societa' di gestione.

2. I componenti della deputazione nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. La sede e la segreteria sono istituite presso Unioncamere.

4. La Deputazione nazionale esercita funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci telematica italiana, svolgendo collegialmente i seguenti compiti:

- a) vigila sulla societa' di gestione e sul funzionamento generale della Borsa merci telematica italiana e dei mercati adottandone il regolamento generale di cui alla lettera i) del comma 4 del successivo articolo 8;

- b) omogeneizza le modalita' di negoziazione e di realizzazione di forme di sicurezza e di garanzia delle transazioni sul territorio nazionale;

- c) formula lo schema e i criteri generali di redazione dei regolamenti speciali di prodotto comunicandoli alla societa' di gestione;

- d) adotta i regolamenti speciali di prodotto su proposta della societa' di gestione;

- e) stabilisce i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti abilitati all'intermediazione che abbiano violato il regolamento, i regolamenti speciali di prodotto, le disposizioni e/o la deontologia professionale;

- f) iscrive in un apposito elenco, del quale ne cura la tenuta, i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e stabilisce l'ammontare del deposito cauzionale infruttifero su proposta della societa' di gestione;

- g) adotta con proprio regolamento le sue modalita' di funzionamento.

5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Deputazione nazionale si provvede tramite gli ordinari stanziamenti del bilancio dell'Unioncamere.

**Art. 8.**

***Societa' di gestione***

1. La societa' di gestione, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, esclusivamente da organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere di commercio e i consorzi e le societa' consortili costituite dai suddetti organismi, svolge funzioni di interesse generale. La partecipazione maggioritaria alla societa' di gestione e' riservata alle Camere di commercio, ed il capitale minimo, interamente versato, deve essere di ammontare non inferiore ad un milione di euro.

2. La società di gestione acquisisce la forma giuridica di società consortile per azioni e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è autorizzata ad assumere la denominazione di «Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)».

3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della società di gestione devono possedere i requisiti di onorabilità di cui al Titolo I, Capo II, articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. La società di gestione svolge funzioni di interesse generale garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma telematica e esercitando i seguenti compiti:

a) predispone e amministra la piattaforma telematica, assicurandone uniformità di accesso e di gestione;

b) propone alla Deputazione nazionale i regolamenti speciali di prodotto predisposti secondo lo schema e i criteri generali formulati dalla Deputazione nazionale stessa;

c) adotta le prescrizioni date dalle linee direttrici in materia di sicurezza informatica, riconosciute idonee a livello nazionale e comunitario per i servizi della pubblica amministrazione, e provvede alla rilevazione e alla diffusione delle informazioni secondo criteri di correttezza e trasparenza;

d) verifica, anche con il supporto delle Camere di commercio, il possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 4, comma 2 per i soggetti abilitati all'intermediazione;

e) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione i servizi relativi all'accesso, alla negoziazione e alla rilevazione delle informazioni presenti sulla piattaforma telematica;

f) determina i corrispettivi a essa dovuta dai soggetti abilitati all'intermediazione;

g) propone alla Deputazione nazionale l'ammontare dei depositi cauzionali infruttiferi che devono versare i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

h) fornisce alle Camere di commercio i servizi in materia ai prezzi, alla formazione, alla promozione e al supporto organizzativo e tecnico;

i) propone alla Deputazione nazionale un regolamento generale recante le modalità organizzative e di funzionamento per l'attuazione del presente regolamento, dotandosi di un assetto organizzativo idoneo all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti e delle direttive impartite dalla Deputazione nazionale.

## **Art. 9.**

### **Camere di commercio**

1. Le Camere di commercio, con il coordinamento di Unioncamere, attendono ai seguenti compiti:

a) assumono la qualità di socio della società di gestione e costituiscono con partecipazione maggioritaria la società di gestione stessa;

b) supportano eventualmente l'attività di verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 4 svolta dalla società di gestione;

c) assicurano sul territorio nazionale il supporto per consentire ai soggetti abilitati all'intermediazione l'accesso ai servizi della Borsa merci telematica italiana;

d) pubblicano, attraverso i propri bollettini ufficiali dei prezzi, gli esiti delle negoziazioni avvenute nella Borsa merci telematica italiana in termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci e delle derrate negoziate in via telematica;

e) promuovono, anche attraverso le organizzazioni imprenditoriali

e le categorie professionali, una specifica attivita' di comunicazione in favore della Borsa merci telematica italiana.

#### **Titolo IV** **Disposizioni transitorie**

##### **Art. 10.**

###### ***Periodo transitorio***

1. Allo scopo di promuovere l'utilizzo della piattaforma telematica, l'accesso alla Borsa merci telematica italiana, per un periodo transitorio di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' consentito anche agli operatori accreditati.

2. Ai fini dell'accREDITAMENTO da parte della Societa' di gestione alla Borsa merci telematica italiana, gli operatori devono:

a) appartenere alle categorie dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

b) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere b), c), d) ed e);

c) essere iscritti nel registro imprese della Camera di commercio prevista per ciascuna delle seguenti categorie professionali operanti nel settore dei prodotti agricoli, agroindustriali, zootecnici, ittici e tipici: commercianti, utilizzatori compresa la grande distribuzione, trasformatori, cooperative agricole, altri organismi associativi detentori della merce, produttori agricoli e operatori della pesca;

d) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei medesimi.

3. Durante il periodo transitorio i soggetti abilitati all'intermediazione, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b), non sono tenuti al versamento del deposito cauzionale infruttifero.

Disposizioni finali

##### **Art. 11.**

###### ***Riserva nell'uso della denominazione***

1. L'uso della denominazione di «Borsa merci telematica», «Mercato telematico di merci» od altra consimile e' riservata alla societa' di gestione. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, articolo 1 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

##### **Art. 12.**

###### ***Controversie***

1. Per tutte le controversie relative al pagamento delle tariffe e dei canoni per la fruizione dei servizi della Borsa merci telematica e' competente il Foro di Roma.

##### **Art. 13.**

###### ***Spese di funzionamento***

1. Le spese di funzionamento derivanti dall'applicazione del presente regolamento non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 2006

Il Ministro:  
*Alemanno*

**Fonte:** Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

**Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.**